

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA DIDATTICA

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del sistema di assicurazione della qualità della didattica ai fini dell'accREDITamento della sede e dei corsi dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC ai sensi del D.M 30 gennaio 2013, n. 47 e delle disposizioni in materia emanate dall'ANVUR.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica al funzionamento del sistema di assicurazione della qualità della didattica relativa ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università.

Art. 3 Organi

Gli organi che sovrintendono al funzionamento del sistema di assicurazione della qualità ed il cui funzionamento è disciplinato nel presente Regolamento sono:

- a – il Presidio di qualità dell'Ateneo;
- b – le Commissioni paritetiche docenti-studenti;
- c – le Strutture di autovalutazione dei corsi finalizzate alla redazione dei rapporti di riesame.

Per quanto riguarda il funzionamento del Nucleo di Valutazione si rinvia al suo regolamento di funzionamento.

Art. 4 Attività degli organi

L'attività degli organi di cui all'art. 3 è quella prevista nel citato D.M 30 gennaio 2013, n. 47 e dalle disposizioni dell'ANVUR.

Art. 5 Organi di governo dell'Ateneo

Ai fini del presente Regolamento costituiscono organi di governo dell'Ateneo: il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Accademico, il Dipartimento, il Rettore ed il Direttore Generale.

Essi sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze statutarie, a supportare gli altri organi che sovrintendono al funzionamento del sistema di assicurazione di qualità della didattica

In particolare, il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta del Consiglio Accademico, la formulazione degli obiettivi concreti delle attività didattiche rapportati alla disponibilità di risorse umane e materiali tali da garantire il raggiungimento dei risultati attesi. Esso formula inoltre, sentito il Consiglio Accademico, i piani di reclutamento degli studenti.

Art. 6 Il Presidio di qualità dell'Ateneo

Il Presidio di qualità dell'Ateneo è l'elemento propulsivo del sistema di qualità dell'Ateneo. Esso:

a - fornisce all'istituzione dati aggregati atti ad orientare le politiche;

b - verifica con regolarità la qualità dei programmi di formazione messi in atto dai Corsi di Studio tenendo conto di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, personale di supporto, ex allievi e rappresentanti del mondo del lavoro);

c - orienta i Corsi di Studio al bilanciamento tra una AQ che si limiti a soddisfare requisiti predeterminati e un impegno verso il miglioramento continuo inteso come la capacità di porsi obiettivi formativi aggiornati ed allineati ai migliori esempi nazionali o internazionali.

Art. 7 Composizione e funzionamento del Presidio di qualità dell'Ateneo

Il numero e le caratteristiche dei componenti il Presidio di qualità dell'Ateneo è determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto che devono essere rappresentati: il corpo docente, la cui partecipazione è maggioritaria, il personale di gestione e gli studenti.

I componenti del Presidio durano in carica 2 anni e possono essere rinominati.

La nomina avviene a cura del Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore sentiti, per i docenti il Consiglio Accademico, per gli studenti i rappresentanti degli stessi in Consiglio di Amministrazione ed in Consiglio Accademico, e su proposta del Direttore Generale per il personale di gestione.

Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo uno dei componenti si procede:

a – per i docenti alla sostituzione con altro docente nominato dal Rettore;

b – per il personale di gestione alla sostituzione con altro funzionario di gestione nominato dal Direttore Generale;

c – per gli studenti alla sostituzione con altro studente nominato di comune accordo tra il rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione ed il rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico.

Il Direttore Generale nomina un funzionario dell'Università a fungere da Segretario.

Il Presidio di qualità dell'Ateneo nomina al suo interno un Presidente ed un componente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidio viene convocato dal Presidente mediante e-mail inviata all'indirizzo fornito per iscritto dai componenti all'atto della nomina e da inviarsi almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza oppure, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima della data dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con le materie da trattare. Ogni componente può richiedere al Presidente di inserire determinati argomenti all'ordine del giorno inviando una e-mail al Presidente ed al Segretario con la proposta degli argomenti da trattare. Il Presidente, valutata la richiesta, inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima riunione utile; ove ritenga di non inserirlo deve motivare la sua scelta nel corso della prima riunione utile.

Il Presidio si intende regolarmente costituito ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Al termine delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario che viene inviato in copia a tutti gli organismi interessati ed al Nucleo di Valutazione.

Art. 8 Le Commissioni paritetiche docenti-studenti

Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono costituite con riferimento alle Scuole costituite nell'Università e sono competenti per i corsi di laurea e di laurea magistrale attivati nell'ambito delle Scuole stesse.

Le Commissioni paritetiche svolgono le attività ad esse attribuite dal D.M. 30 gennaio 2013, n.47 e dalle disposizioni dell'ANVUR. Possono inoltre inoltrare proposte al Presidio di qualità di Ateneo in ordine al funzionamento del sistema di qualità.

In particolare esse effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio della Qualità e degli organi di

governo dell'Ateneo.

Art. 9 Composizione e funzionamento delle Commissioni paritetiche

Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono composte da 3 docenti nominati dal Consiglio della Scuola cui si riferiscono e da 3 studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi della Scuola cui si riferiscono con le modalità previste dal regolamento per le elezioni dei rappresentanti studenteschi.

Il Consiglio della Scuola conferisce ad uno dei docenti nominati nella Commissione paritetica la funzione di Presidente della stessa e ad un secondo docente il ruolo di sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

I componenti delle Commissioni paritetiche durano in carica 2 anni e sono rispettivamente rinominabili e rieleggibili.

Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo uno dei componenti si procede:

a – se docente alla nomina di un nuovo docente da parte del Consiglio della Scuola;

b – se studente con la sostituzione col primo dei non eletti a quell'incarico o, in mancanza di esso, con la nomina di uno studente avente titolo di comune accordo tra il rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione ed il rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico.

Il Direttore Generale può nominare un funzionario dell'Università a fungere da Segretario

Le Commissioni paritetiche nominano al loro interno un Presidente ed un componente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Le Commissioni paritetiche vengono convocate dal Presidente mediante e-mail inviata all'indirizzo fornito per iscritto dai componenti all'atto della nomina e da inviarsi almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza oppure, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima della data dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con le materie da trattare. Ogni componente può richiedere al Presidente di inserire determinati argomenti all'ordine del giorno inviando una e-mail al Presidente ed al Segretario con la proposta degli argomenti da trattare. Il Presidente, valutata la richiesta, inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima riunione utile; ove ritenga di non inserirlo deve motivare la sua scelta nel corso della prima riunione utile.

La Commissione si intende regolarmente costituita ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti e purchè sia presente almeno un docente ed uno studente. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al termine delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario che viene inviato in copia a tutti gli organismi interessati ed al Nucleo di valutazione.

Art. 10 Le Strutture di autovalutazione dei corsi finalizzate alla redazione dei rapporti di riesame

Le strutture di autovalutazione operano nell'ambito delle Scuole istituite nell'Università e sono competenti in relazione ai corsi di laurea e laurea magistrale attivati nell'ambito delle Scuole.

Le strutture di autovalutazione dei corsi eseguono regolari autovalutazioni periodiche (rapporti di riesame) dei processi adottati e dei risultati ottenuti e propongono gli aggiustamenti necessari.

Esse svolgono le attività ad esse attribuite dal D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 e dalle disposizioni dell'ANVUR.

Art. 11 Composizione e funzionamento delle strutture di autovalutazione

La composizione delle strutture di autovalutazione è determinata dal Consiglio della Scuola e deve prevedere la partecipazione degli studenti.

Le Strutture di autovalutazione sono composte da due docenti nominati dal Consiglio della Scuola cui si riferiscono e da due studenti scelti dal Consiglio della Scuola tra i rappresentanti degli studenti eletti a far parte del Consiglio stesso.

I componenti delle strutture di autovalutazione durano in carica 2 anni e sono rispettivamente rinominabili. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo uno dei componenti si procede:

a – se docente alla nomina di un nuovo docente da parte del Consiglio della Scuola;

b – se studente con la sostituzione da parte del Consiglio della Scuola con altro componente della rappresentanza studentesca nel Consiglio della Scuola; ove non ve ne siano disponibili con la nomina di uno studente avente titolo di comune accordo tra il rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione ed il rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico.

Il Direttore Generale può nominare un funzionario dell'Università a fungere da Segretario.

Le Strutture di autovalutazione nominano al loro interno un Presidente ed un componente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Le Strutture di autovalutazione vengono convocate dal Presidente mediante e-mail inviata all'indirizzo fornito per iscritto dai componenti all'atto della nomina e da inviarsi almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza oppure, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima della data dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con le materie da trattare. Ogni componente può richiedere al Presidente di inserire determinati argomenti all'ordine del giorno inviando una e-mail al Presidente ed al Segretario con la proposta degli argomenti da trattare. Il Presidente, valutata la richiesta, inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima riunione utile; ove ritenga di non inserirlo deve motivare la sua scelta nel corso della prima riunione utile.

La Commissione si intende regolarmente costituita ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti e purchè sia presente almeno un docente ed uno studente. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al termine delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario che viene inviato in copia a tutti gli organismi interessati ed al Nucleo di Valutazione.

Art. 12 Strutture di gestione dei servizi universitari

La messa a disposizione di adeguate attrezzature ed infrastrutture, anche tecnologiche di sistema e di rete, così come previsto dal D.M. 30 gennaio 2013, n. 47, compete, nell'ambito delle risorse previste nei bilanci di previsione, al Direttore Generale dal quale statutariamente dipendono tutti i servizi universitari.

Art. 13 Norme transitorie e finali

Gli organi di cui all'art. 3 già operanti nell'Università e regolati dal presente Regolamento continuano ad operare nella composizione esistente al momento della entrata in vigore dello stesso e fino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva al 1° settembre 2015 ad eccezione dei rappresentanti degli studenti nelle Commissioni paritetiche per i quali si applicano le norme del regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti.

Gli organi di cui all'art. 3 si uniformano al presente Regolamento per quanto riguarda la loro attività e le regole di funzionamento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le normative ministeriali e dell'Anvur relative alle università non statali.